

C.F.: 80008870265

PROVINCIA DI TREVISO

CONTRATTO DI SERVIZIO

CONCESSIONE DEI SERVIZI DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE
DELLA PROVINCIA DI TREVISO.

CIG 921883574D.

Premesso che:

- a) il D.L. 138/2011, convertito con L. 148/2011, all'art. 3 bis prevede, tra l'altro, che "le regioni organizzano lo svolgimento dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica definendo il perimetro degli ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei tali da consentire economie di scala e di differenziazione idonee a massimizzare l'efficienza del servizio e istituendo o designando gli enti di governo degli stessi";
- b) con deliberazione n. 1915 del 28 ottobre 2014 la Giunta Regionale del Veneto ha preso atto della "Convenzione per la costituzione dell'Ente di Governo del bacino territoriale del trasporto pubblico locale di Treviso", sottoscritta in data 8 settembre 2014 tra la Provincia di Treviso e i Comuni di Treviso, Asolo, Conegliano, Montebelluna e Vittorio Veneto (appresso denominati "Enti convenzionati"), finalizzata all'esercizio associato delle funzioni amministrative di pianificazione, programmazione, affidamento, controllo e vigilanza dei servizi di trasporto pubblico locale ricadenti nel bacino trevigiano;
- c) l'Ente di Governo costituisce Autorità competente nella zona geografica delimitata dal relativo bacino territoriale ottimale ed

omogeneo di Treviso ai sensi e per gli effetti del Regolamento CE 1370/2007, mentre i rapporti finanziari rimangono diretti tra la Regione del Veneto (appresso denominata "Regione") e i singoli Enti convenzionati quanto alla corresponsione dei finanziamenti di cui agli artt. 17 e 32 della L. R. 25/98;

d) tra i compiti dell'Ente di Governo è compresa la predisposizione dei bandi e la gestione delle procedure concorsuali per l'affidamento dei servizi di trasporto pubblico locale di competenza nonché la stipula e la gestione dei conseguenti contratti di servizio;

e) gli Enti convenzionati hanno delegato alla Provincia di Treviso l'esercizio delle funzioni e dei compiti dell'Ente di governo e pertanto la Provincia opera in luogo e per conto degli Enti convenzionati, adottando tutti gli atti amministrativi e gestionali attinenti l'esercizio delle funzioni dell'Ente;

f) con Determinazione dirigenziale n. 621/26469/2022 del 13/05/2022 del Settore Trasporti, per i motivi ivi esposti, si è stabilito di avviare una procedura competitiva con negoziazione per la gara a doppio oggetto per l'individuazione di un nuovo socio di MOM S.p.A. e la concessione dei servizi di trasporto pubblico locale della provincia di Treviso, ai sensi dell'art 63, comma 2, lett. a), del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, mantenendo sostanzialmente invariate le condizioni di gara della precedente procedura aperta andata deserta (di cui alla Determinazione dirigenziale n. 1630/105039/2018 del 21.12.2018 del Settore Trasporti), con invito rivolto a tutti i soggetti aventi manifestato

interesse a presentare la propria offerta;

g) con determinazione dirigenziale n. 1242/59974/2022 del 14.10.2022 del Settore Trasporti, si è stabilito di individuare, a seguito delle risultanze della procedura di gara, come nuovo socio di Mobilità di Marca Spa - MOM SpA, la ditta Autoguidovie S.p.A. con sede in Milano, Via Quintiliano 18, per l'importo complessivo di acquisto delle Azioni specificato nella determinazione medesima e di aggiudicare, in via definitiva, alla società Mobilità di Marca Spa - MOM SpA, con sede in Treviso, via Polveriera n. 1, per la durata di anni 9 decorrenti dalla sottoscrizione del contratto, la concessione dei servizi di trasporto pubblico locale urbani di competenza del Comune di Treviso, del Comune di Conegliano, del Comune di Montebelluna e del Comune di Vittorio Veneto nonché dei servizi di trasporto pubblico locale extraurbani di competenza della Provincia di Treviso;

h) la predetta determinazione è divenuta efficace a seguito della verifica del possesso, da parte della ditta Autoguidovie SPA aggiudicataria, dei prescritti requisiti;

i) la predetta determinazione ha subordinato la stipula del presente contratto alla stipulazione del contratto tra Autoguidovie Spa e Mobilità di Marca Spa - MOM SpA in merito all'aumento di capitale della medesima MOM SpA e alla stipulazione del contratto tra Autoguidovie Spa e ATAP Spa di Pordenone per la compravendita delle relative azioni;

l) con deliberazione n. 8 del 24.11.2022 l'Ente di Governo ha preso atto delle risultanze della gara a doppio oggetto per l'individuazione

del nuovo socio operativo di Mobilità di marca SpA - MOM S.p.A. e per la concessione dei servizi di trasporto pubblico locale nel bacino territoriale ottimale ed omogeneo della provincia di Treviso e ha dato mandato alla Provincia medesima di sottoscrivere il presente contratto;

m) con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 8 del 27.02.2023 sono state approvate, per i motivi ivi esposti, le modifiche allo Statuto della società Mobilità di Marca Spa - MOM Spa conseguenti all'ingresso in società del nuovo socio operativo AUTOGUIDOVIE SPA, modifiche poi approvate in seno all'Assemblea straordinaria dei soci di MOM Spa in data 14.03.2023;

n) sempre in data 14.03.2023 sono stati sottoscritti tra la Provincia di Treviso, Mobilità di Marca Spa - MOM Spa e AUTOGUIDOVIE SPA i nuovi patti parasociali e relativo addendum;

o) con Verbale di Assemblea della società Mobilità di Marca - MOM Spa, in atti depositato, in data 14.03.2023, Repertorio n. 9752 Raccolta n. 6322 del dott. Maurizio Viani Notaio in Treviso, registrato a Treviso il 27.03.2023 al n. 8772 serie 1T Pubblici, iscritto nel Registro Imprese CCIAA di Treviso – Belluno, veniva constatato che il nuovo socio operativo società AUTOGUIDOVIE SPA:

- ha sottoscritto e versato nelle casse sociali l'intero aumento di capitale sociale di nominali euro 5.003.911,00, oltre al sovrapprezzo di complessivi euro 1.780.446,00, come deliberato dall'Assemblea della società in data 28.11.2018, di cui al verbale a rogito Notaio Maurizio Viani Rep. n. 7726 registrato a Treviso il 30.11.2018 al n. 20274 serie 1T ;

- ha acquistato l'intera partecipazione sociale del socio ATAP Spa di Pordenone pari a complessive n. 3.478.100 azioni, come da girata azionaria autenticata in data 14.03.2023, sempre in esecuzione della citata deliberazione dell'assemblea della società in data 28.11.2018, di cui al verbale a rogito Notaio Maurizio Viani rep. n. 7726 sopra citato;

p) al nuovo socio operativo AUTOGUIDOVIE Spa, in virtù degli atti citati al precedente punto o), competono n. 8.482.011 azioni che costituiscono il 30% del capitale sociale di MOM Spa;

q) che non deve essere acquisita la documentazione antimafia, dato che la società MOM rientra nel novero dei soggetti individuati dall'art. 83 comma 1 del D. Lgs. 159/2011 e di conseguenza, come previsto dal successivo comma 3 lett. a) risulta esonerata dallo screening antimafia;

Tutto ciò premesso tra i Signori

- RAPICAVOLI Avv. CARLO, nato a Nicolosi (CT) il 26.10.1967, dirigente del Settore Trasporti, il quale agisce in nome e per conto della **PROVINCIA DI TREVISO** (Codice Fiscale 80008870265), Via Cal di Breda, 116, **ENTE DI GOVERNO, "Autorità competente" nel bacino territoriale ottimale ed omogeneo di Treviso per lo svolgimento dei servizi di trasporto pubblico locale**, ivi per la carica domiciliato, a ciò abilitato dall'art. 107 del D. Lgs. n. 267/2000 e dal decreto del Presidente della Provincia prot. n. 74157 del 21.12.2021, autorizzato alla stipula del presente contratto in esecuzione della deliberazione dell'Ente di Governo medesimo prot. n.8/2022 sopra citata, di seguito denominato **"Ente"**;

e

COLLADON GIACOMO, nato a Treviso (TV) il 31.01.1948, il quale agisce in nome e per conto dell'impresa **MOBILITA' DI MARCA S.P.A.**, avente sede legale in Treviso, Via Polveriera 1 (Codice Fiscale 04498000266) nella sua veste di Presidente del Consiglio di Amministrazione, legale rappresentante, autorizzato alla stipula del presente contratto in forza dei poteri attribuitigli dallo Statuto e in esecuzione della delibera del 21.12.2023 del Consiglio di Amministrazione della medesima impresa, di seguito denominato **“Gestore”**

si conviene e si stipula quanto segue:

Articolo 1. Premesse e documenti facenti parte del contratto

1. Le Premesse costituiscono parte integrante del presente contratto di servizio (appresso denominato “Contratto”).

2. Il Contratto è corredato dai seguenti documenti che ne costituiscono parte integrante, anche se non materialmente allegati:

A - “Programma di Esercizio”, di progetto, - edizione 11.03.2022 - e “Programma di Esercizio 2024” - edizione dicembre 2023 – approvato con deliberazione dell'Ente di Governo n. 16/2023 del 19.12.2023;

B - “Sistema tariffario”;

C - “Livelli di servizio promesso determinati ai sensi del D.P.C.M. 30.12.1998”;

D - “Elenco del personale, dei veicoli, dei beni immobili”;

E – “Ulteriore documentazione tecnica” (impianti);

- “Piano Industriale 2022–2031”, di progetto, (P.E.F.) – edizione

1.12.2021- e Piano Economico-Finanziario MOM 2024-2032 – edizione Ottobre 2023 – approvato con deliberazione dell’Ente di Governo n. 12/2023 del 6.12.2023, nonché dall’Assemblea dei soci della società Mobilità di Marca Spa - MOM SpA in data 8.11.2023;

- “Offerta Tecnica presentata da Autoguidovie Spa in sede di gara”;

- “Convenzione per la riscossione sottoscritta tra la Provincia di Treviso e Mobilità di Marca Spa” in data 13.04.2022;

Le parti dichiarano di avere esatta conoscenza dei documenti sopra elencati, in atti depositati, facenti parte integrante del presente atto, anche se non materialmente allegati.

3. Le parti si impegnano ad applicare il “Protocollo di Legalità ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture” sottoscritto dalle Province Venete il 17.09.2019 e di cui le parti medesime danno atto della piena conoscenza.

Articolo 2. Oggetto del contratto

1. L’Ente, come sopra rappresentato, affida al Gestore, che come sopra rappresentato accetta senza riserve, l’esercizio dei servizi di trasporto pubblico locale individuati nel presente articolo (appresso denominati “servizi”).

2. I servizi affidati con il Contratto sono i seguenti:

- servizi urbani di competenza del Comune di Treviso;
- servizi urbani di competenza del Comune di Conegliano;
- servizi urbani di competenza del Comune di Montebelluna;
- servizi urbani di competenza del Comune di Vittorio Veneto;

- servizi extraurbani di competenza della Provincia di Treviso;
corrispondenti ai servizi minimi di cui all'art. 4, comma 2, lettera a),
della L. R. 25/98.

I servizi affidati sono suddivisi in "unità di contratto", ognuna comprendente i singoli servizi elencati al paragrafo precedente.

3. I singoli Enti convenzionati possono, autonomamente e senza alcun preventivo benestare dell'Ente, concordare con il Gestore l'effettuazione di servizi in aggiunta ai servizi minimi finanziati dalla Regione (servizi aggiuntivi di cui all'art. 4, comma 2, lettera b), della L.R. 25/98), con oneri a carico dei propri bilanci e la stipula di appositi contratti di servizio. I singoli Enti convenzionati possono anche richiedere al Gestore l'effettuazione di servizi speciali in occasione di eventi o manifestazioni a carattere turistico, sportivo, culturale o sociale o per esigenze di mobilità studentesca con le stesse modalità organizzative e finanziarie di cui al paragrafo precedente.

4. I servizi affidati con il Contratto sono definiti nella forma di Programma di Esercizio. Il Programma di Esercizio comprende l'elenco delle linee costituenti la rete dei servizi con indicazione, per ogni singola linea, della lunghezza, della periodicità, degli orari di esercizio, delle fermate e della produzione chilometrica annuale con esclusione dei trasferimenti tecnici. Qualora nello sviluppo della rete dei servizi costituenti il Programma di Esercizio siano inseriti tratti di linea (estensioni o deviazioni dal percorso principale, altro) e/o porzioni di servizio (corse o porzioni di corse) non ricompresi nei servizi affidati con il Contratto, al Programma di Esercizio è allegata

una tabella riepilogativa di raccordo riportante il dettaglio della quota di produzione chilometrica relativa ai citati servizi aggiuntivi.

5. La produzione chilometrica annuale preventivata del Programma di Esercizio è specificata nella tabella seguente:

Unità di contratto	Produzione chilometrica annuale (km):
Comune di Treviso	2.982.741,63
Comune di Conegliano	305.816,11
Comune di Montebelluna	86.200,29
Comune di Vittorio Veneto	395.048,58
Provincia di Treviso	13.204.898,54

Durante la vigenza del Contratto sono consentite modifiche al Programma di Esercizio nei termini disciplinati dal Contratto.

6. Sui servizi affidati con il Contratto al Gestore è conferito il diritto di esclusiva di cui all'art. 2 del Regolamento (CE) 1370/2007.

7. I servizi affidati con il Contratto non possono essere ceduti a terzi.

8. Nel Contratto il Comune di Treviso, il Comune di Conegliano, il Comune di Montebelluna, il Comune di Vittorio Veneto e la Provincia di Treviso sono convenzionalmente definiti "Enti convenzionati".

Articolo 3. Decorrenza e durata del contratto

1. Il Contratto ha durata complessiva di anni nove.

2. L'esercizio dei servizi in attuazione del Contratto decorre dalla sottoscrizione del presente contratto.

3. Il Gestore deve predisporre un Piano economico - finanziario che, tenendo anche conto del materiale rotabile acquisito con fondi pubblici,

dimostri un impiego di risorse per il rinnovo del materiale rotabile, mediante nuovi acquisti, locazioni a lungo termine o leasing, nonché per investimenti in nuove tecnologie, non inferiore al dieci per cento del corrispettivo contrattuale complessivo. Il Piano è valutato e approvato dall'Ente entro il secondo anno di decorrenza del Contratto e il Gestore si impegna ad attuarlo entro il termine di scadenza indicato al comma 2. In tale caso, considerate le modalità di ammortamento del materiale rotabile acquisito, il Contratto può essere prorogato fino a un massimo di quarantotto mesi decorrenti dalla data di scadenza dell'esercizio dei servizi riportata al comma 2.

4. Alla scadenza del Contratto o in caso di sua anticipata risoluzione o recesso unilaterale ai sensi dell'art. 24, previo preavviso da parte dell'Ente non inferiore a tre mesi antecedenti la data di scadenza, il Gestore è tenuto a garantire la prosecuzione del servizio per un periodo massimo di dodici mesi, salvo diverso accordo tra le Parti e nei limiti consentiti dalla legge, alle stesse condizioni valide per l'ultimo anno di esercizio. Il mancato rispetto dell'obbligo comporta l'escussione dell'intera garanzia definitiva.

Articolo 4. Corrispettivo

1. Gli Enti convenzionati corrispondono al Gestore, quale controprestazione per l'erogazione dei servizi e l'adempimento di tutti gli obblighi assunti con il Contratto, un corrispettivo annuale, al netto di IVA, (appresso denominato "corrispettivo"), distinto per unità di contratto, corrispondente al finanziamento assegnato annualmente dalla Regione per i servizi minimi affidati con il Contratto, fatti salvi i

contributi che il Comune di Conegliano ed il Comune di Vittorio Veneto si sono impegnati a continuare a corrispondere al Gestore.

Il corrispettivo è calcolato come prodotto della produzione chilometrica per il corrispondente corrispettivo chilometrico unitario deliberati annualmente dalla Regione per singola unità di contratto e comprende gli oneri derivanti dal rinnovo dei contratti collettivi di lavoro vigenti.

Il corrispettivo compensa tutti gli obblighi di servizio riportati nel Contratto e tutte le prestazioni del Gestore, anche se non espressamente richiamate, ma necessarie all'esecuzione dei servizi.

Gli Enti convenzionati corrispondono altresì al Gestore ogni ulteriore somma assegnata dalla Regione ad integrazione del corrispettivo.

2. Il corrispettivo relativo al primo anno di vigenza del Contratto è il seguente:

Unità di contratto	Corrispettivo annuale (€) al netto di IVA	Corrispettivo chilometrico unitario (€) (al netto di IVA)
Comune di Treviso	6.296.567,58	2,111
Comune di Conegliano	544.658,49	1,781
Comune di Montebelluna	148.609,30	1,724
Comune di Vittorio Veneto	720.568,61	1,824
Provincia di Treviso	18.816.980,42	1,425

per un importo complessivo stimato per l'intera durata del Contratto pari a netti Euro 238.746.459,60 (duecentotrentottomilionisettecento-quarantaseimilaquattrocentocinquantanove/60), importo stimato annuo pari a euro 26.527.384,40.

3. Il corrispettivo è aggiornato con cadenza annuale, a partire dal secondo anno di esercizio dei servizi, applicando la seguente formula:

$$S_t = S_{t-1} \times (1 + P_{t-1})$$

dove:

t = anni di applicazione del meccanismo di aggiornamento, comprensivi del periodo di eventuale proroga o prosecuzione del Contratto

S_t = corrispettivo riconosciuto al tempo t

S_{t-1} = corrispettivo riconosciuto al tempo t-1 (anno precedente a t)

P = tasso di inflazione (indice ISTAT FOI), calcolato con la seguente formula:

$$[(\text{indice mensile dicembre anno}_{t-1} / \text{indice mensile dicembre anno}_{t-2}) \times 100] - 100.$$

il risultato è arrotondato a 1 decimale.

Gli aggiornamenti del corrispettivo sono erogati nei limiti delle risorse trasferite dalla Regione ai sensi dell'art. 32 della L.R. 25/98. Qualora le risorse regionali per la finalità di cui al paragrafo precedente siano insufficienti o assenti, gli Enti convenzionati possono, per i servizi della propria unità di contratto, deliberare l'erogazione di finanziamenti integrativi provenienti dai propri bilanci e/o manovre tariffari, oppure richiedere al Gestore interventi di efficientamento aziendale e/o di ottimizzazione del servizio come elencati nella DGR 512/2011, oppure applicare un mix degli interventi citati.

4. Il corrispettivo è assoggettato alla disciplina relativa all'imposta sul valore aggiunto.

Articolo 5. Modalità di erogazione del corrispettivo

1. I singoli Enti convenzionati procedono all'erogazione del corrispettivo di competenza con le modalità di cui ai commi seguenti.
2. Il corrispettivo è frazionato ed erogato in dodici rate mensili.
3. Dalla rata mensile di dicembre è trattenuto il 5% del finanziamento assegnato dalla Regione, erogato successivamente la trasmissione alla stessa, da parte del Gestore tramite i singoli Enti convenzionati, della rendicontazione annuale dei servizi effettuati.

La mancata o incompleta trasmissione ai singoli Enti convenzionati, entro i termini comunicati, della documentazione richiesta per la rendicontazione annuale comporta la sospensione dell'erogazione dello 0,5% della rata mensile di corrispettivo; decorsi quindici giorni dalla contestazione della violazione senza che sia stata rimossa, il Gestore perde il diritto a percepirla.

In sede di rendicontazione è rideterminato l'ammontare del finanziamento assegnato dalla Regione in proporzione alla percorrenza effettivamente prodotta dal Gestore, nel caso di eventuale scostamento in riduzione rispetto alla percorrenza risultante dal Programma di Esercizio.

L'erogazione dell'1% del corrispettivo è subordinato al conseguimento di almeno uno dei seguenti obiettivi:

- conseguimento del rapporto ricavi/costi pari o superiore allo 0,35;
- miglioramento del rapporto ricavi/costi rispetto all'anno precedente.

L'erogazione di un ulteriore 2% del corrispettivo è subordinato al conseguimento dei livelli di servizio promesso fissati per i seguenti indicatori di qualità, in misura proporzionale al peso assegnato a

ciascuno di essi:

- 0,50% pulizia ordinaria dei mezzi;
- 0,75% vetustà dei mezzi;
- 0,75% regolarità complessiva del servizio.

Qualora, a seguito dell'attività di verifica di cui all'art. 13, comma 3, si accerti che per i summenzionati indicatori di qualità non è stato conseguito il livello di servizio promesso, non si procede alla corresponsione della quota del 2% del corrispettivo calcolata in misura proporzionale al peso del singolo indicatore di qualità il cui valore non è stato conseguito.

4. Le fatture mensili e a saldo relative al corrispettivo, intestate al singolo Ente convenzionato, sono emesse dal Gestore dopo l'accredito delle risorse assegnate dalla Regione sui conti di tesoreria degli Enti convenzionati e vengono liquidate entro i successivi trenta giorni.

5. In caso di ritardato pagamento del corrispettivo per cause imputabili agli Enti convenzionati sono riconosciuti al Gestore, senza necessità di costituzione in mora, gli interessi di legge.

6. Gli Enti convenzionati non rispondono in nessun caso e a nessun titolo dei ritardi da parte della Regione nell'erogazione delle risorse finanziarie assegnate o per cause comunque non imputabili agli stessi.

7. In corrispondenza di ogni pagamento periodico gli Enti convenzionati hanno la facoltà di operare il recupero, anche per conto e su richiesta della Regione, di eventuali debiti a carico del Gestore, mediante compensazione di crediti maturati dallo stesso, a qualsiasi titolo.

Articolo 6. Tracciabilità dei flussi finanziari

1. Il Gestore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010.

Articolo 7. Modifiche del Programma di Esercizio

1. Il Programma di Esercizio può essere soggetto a riprogrammazione (modifiche dei servizi), nel periodo di vigenza del Contratto, su richiesta dell'Ente o degli Enti convenzionati o per variazioni intervenute sull'entità dei finanziamenti erogati dalla Regione o su proposta del Gestore.

Le modifiche dei servizi possono consistere in istituzione, soppressione o modifica di linee, percorsi, fermate, corse e/o orari di esercizio.

Tutte le modifiche dei servizi devono essere sostenibili per il Gestore sotto il profilo economico e tecnico/operativo della gestione del personale e dei mezzi di trasporto.

2. Le modifiche dei servizi non possono produrre variazioni, in aumento o in diminuzione, del finanziamento assegnato annualmente dalla Regione per i servizi minimi affidati con il Contratto.

3. Il Gestore può richiedere la risoluzione anticipata del Contratto in caso di modifiche dei servizi che comportino una variazione in aumento o in diminuzione maggiore del 20% della globale produzione chilometrica annuale dei servizi affidati.

4. Il Gestore è tenuto ad attivare le modifiche dei servizi richieste dall'Ente o dagli Enti convenzionati con decorrenza dal primo giorno del mese di inizio dell'anno scolastico delle scuole del secondo ciclo

d'istruzione deliberato dalla Regione, salvo che ragioni d'urgenza o la tipologia delle modifiche non comportino la concorde individuazione di tempi di implementazione più contenuti o più estesi.

L'Ente comunica al Gestore con congruo anticipo le modifiche dei servizi richieste, corredate da idonea documentazione contenente le indicazioni per la predisposizione del nuovo Programma di Esercizio. Entro i successivi venti giorni il Gestore è tenuto ad aggiornare i file riportati nei documenti A "Programma di esercizio" facenti parte del Contratto, predisponendo una nuova e integrale versione del Programma di Esercizio da trasmettere all'Ente allegando una breve relazione che attesti l'esecuzione delle modifiche richieste. Il ritardato adempimento di tale obbligo determina l'applicazione di una penale di Euro 2.000,00 (duemila/00) per ogni settimana di ritardo rispetto al termine di cui al precedente capoverso.

Completata la verifica della nuova versione del Programma di Esercizio, se conforme alle indicazioni fornite, l'Ente richiede al Gestore l'invio della versione definitiva. In caso di non conformità, l'Ente segnala al Gestore le difformità rilevate per le correzioni da apportare al Programma di Esercizio entro i successivi dieci giorni. Il ritardato adempimento di tale obbligo determina l'applicazione di una penale di Euro 2.000,00 (duemila/00) per ogni settimana di ritardo rispetto al termine di cui al precedente capoverso.

Qualora sia il Gestore a proporre modifiche dei servizi, si applica la medesima procedura indicata nei due paragrafi precedenti per le modalità di compilazione, trasmissione e accettazione della nuova

versione del Programma di Esercizio. Le modifiche possono essere richieste all'Ente in corrispondenza del passaggio dall'orario invernale a quello estivo e viceversa.

5. L'onere di dare notizia all'utenza delle modifiche di cui al presente articolo è a carico del Gestore, che vi provvede con gli strumenti informativi riportati all'art. 12.

Articolo 8. Modifiche temporanee del Programma di Esercizio

1. L'esecuzione dei servizi non può essere interrotta né sospesa dal Gestore per nessun motivo, fatta eccezione per:

- cause di forza maggiore (eventi naturali di dichiarata eccezionalità, calamità naturali, incidenti stradali, cantieri stradali, altro);
- interventi dell'Autorità Pubblica per motivi di ordine o di sicurezza pubblica;
- eventi speciali (manifestazioni, spettacoli, altro).

In tali casi sono consentite modifiche temporanee dei servizi, che possono determinare incrementi o decrementi della produzione chilometrica degli stessi o, nei casi in cui non si possa altrimenti disporre, temporanea interruzione del servizio. Tutte le percorrenze incrementali e decrementali devono essere contabilizzate e comunicate all'Ente.

2. Le modifiche temporanee dei servizi non determinano una diminuzione, qualora il Gestore garantisca la continuità del servizio contenendo al massimo le interruzioni o le riduzioni dei servizi e assicurando nel più breve tempo possibile il ripristino dei medesimi, o un incremento, qualora il Gestore adotti modalità sostitutive

d'esercizio, del corrispettivo di cui all'art. 4.

3. Il Gestore è tenuto a dare tempestiva comunicazione delle modifiche apportate ai servizi all'Ente, nonché all'utenza, con le modalità riportate all'art. 12.

4. In caso di sciopero il Gestore garantisce i "servizi minimi" previsti dalla normativa vigente con le modalità ivi previste. Il mancato rispetto di tale obbligo comporta l'applicazione di una penale di Euro 250,00 (duecentocinquanta/00) per ogni corsa garantita ma non effettuata.

5. In caso di interruzione del servizio da parte del Gestore per cause diverse da quelle indicate nei commi precedenti, l'Ente può sostituirsi al Gestore, senza formalità di sorta e avvalendosi di altre imprese, per garantire l'erogazione dei servizi, con rivalsa sul Gestore per le spese sostenute.

In tale caso, per ogni giorno di interruzione del servizio si applica una penale di importo pari:

a) allo 0,50% del corrispettivo annuale se l'interruzione del servizio ha determinato una riduzione della produzione chilometrica programmata per il giorno superiore al 50%;

b) allo 0,25% del corrispettivo annuale se l'interruzione del servizio ha determinato una riduzione della produzione chilometrica programmata per il giorno inferiore al 50%.

Qualora l'interruzione del servizio sia superiore a 15 giorni complessivi nel corso di dodici mesi consecutivi di durata contrattuale, l'Ente procede alla risoluzione del Contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c. e all'escussione dell'intera garanzia definitiva.

6. La mancata effettuazione di una singola corsa, imputabile a responsabilità del Gestore e non dovuta a cause di forza maggiore, comporta l'applicazione di una penale di Euro 250,00 (duecentocinquanta/00).

Articolo 9. Sistema tariffario

1. Il Gestore è titolare dei ricavi tariffari derivanti dalla vendita dei titoli di viaggio relativi ai servizi oggetto del Contratto.

2. Sino alla determinazione delle tariffe da parte della Regione ai sensi dell'art. 27 della L.R. 25/98, il Gestore deve applicare il sistema tariffario deliberato dall'Ente, riportato nei documenti B "Sistema tariffario" facenti parte del Contratto.

3. Il Gestore, qualora applichi tariffe non conformi, anche per singolo titolo di viaggio, al sistema tariffario deliberato dall'Ente è sanzionato con una penale di Euro 5.000,00 (cinquemila/00) per ogni giorno di accertata non conformità. L'Ente procede alla risoluzione del Contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c. e all'escussione dell'intera garanzia definitiva, in caso di accertate reiterate violazioni.

4. Il sistema tariffario può essere modificato dall'Ente con proprio provvedimento, anche per effetto di variazioni della regolamentazione nazionale e/o regionale in materia. In tale caso i documenti B "Sistema tariffario" facenti parte del Contratto sono integrati da Appendici riportanti le modifiche apportate al sistema tariffario.

5. Il Gestore si impegna ad applicare le agevolazioni tariffarie disposte dalla Regione, fermo restando che le relative compensazioni economiche non sono comprese nel corrispettivo, ma oggetto di

specifiche integrazioni da parte della stessa.

6. Gli Enti convenzionati possono autonomamente concordare con il Gestore agevolazioni tariffarie per i servizi di propria competenza, con costi a carico del proprio bilancio, regolate da appositi contratti. In nessun caso tali agevolazioni tariffarie possono essere finanziate con il corrispettivo.

7. Il Gestore può adottare, nell'ambito delle proprie politiche commerciali, ulteriori tipologie di titolo di viaggio, complementari al sistema tariffario di cui al comma 2, con caratteristiche tali da favorire l'accesso ai servizi da parte di specifici segmenti di utenza, senza oneri a carico dell'Ente o degli Enti convenzionati e previa autorizzazione dell'Ente.

8. Le tariffe dei titoli di viaggio componenti il sistema tariffario sono aggiornate con cadenza annuale dall'Ente, a partire dal secondo anno di esercizio dei servizi, applicando la seguente formula:

$$T_t = T_{t-1} \times (1 + P_{t-1})$$

dove:

t = anni di applicazione del meccanismo di aggiornamento, comprensivi del periodo di eventuale proroga o prosecuzione del Contratto;

T_t = Tariffa singolo titolo di viaggio da applicare nell'anno t;

T_{t-1} = Tariffa singolo titolo di viaggio applicata nell'anno t-1 (anno precedente a t);

P = tasso di inflazione (indice ISTAT FOI), calcolato con la seguente formula:

$$[(\text{indice mensile aprile anno } t / \text{indice mensile aprile anno } t-1) \times 100] - 100$$

il risultato è arrotondato a 1 decimale.

Le tariffe aggiornate decorrono dal primo giorno del mese di inizio dell'anno scolastico delle scuole del secondo ciclo d'istruzione, deliberato dalla Regione.

Le tariffe sono arrotondate, in eccesso o per difetto, ai 10 centesimi più vicini.

L'Ente può derogare alla procedura automatica di aggiornamento delle tariffe di singoli titoli di viaggio. In tale caso sono deliberati aumenti tariffari per singolo titolo di viaggio nulli o in percentuale inferiore al 100% del tasso di inflazione P maturato.

L'aumento complessivo delle tariffe per aggiornamento annuale nel periodo di durata del Contratto è ammesso fino a un limite massimo pari all'incremento del tasso di inflazione P maturato nel periodo stesso.

9. Il Gestore garantisce all'Ente e agli Enti convenzionati l'accessibilità alle informazioni acquisibili dai propri sistemi di bigliettazione informatizzati.

10. Il Gestore è tenuto ad attuare il controllo dei titoli di viaggio a bordo dei veicoli ai fini della repressione e prevenzione del fenomeno dell'evasione, comminando le sanzioni previste dalla L.R. 25/98 in caso di accertate violazioni.

Articolo 10. Commercializzazione dei titoli di viaggio

1. La commercializzazione dei titoli di viaggio e l'organizzazione e gestione della rete di vendita è a carico del Gestore, che deve rispettare le seguenti condizioni:

- i titoli di viaggio devono essere predisposti a cura e spese del Gestore;
- i punti vendita dei titoli di viaggio (biglietterie, rivendite autorizzate, emettitrici automatiche) devono essere distribuiti capillarmente nel territorio servito dalle linee costituenti i servizi;
- deve essere garantita la vendita di tutte le tipologie di titoli di viaggio, anche con modalità diverse quali l'uso di procedure on-line, bancomat, dispositivi mobili (smartphone, altro), che il Gestore deve obbligatoriamente mettere a disposizione dell'utenza.

2. Il Gestore deve garantire la vendita a bordo dei biglietti di corsa semplice, applicando i sovrapprezzi riportati nei documenti B “Sistema tariffario” facenti parte del Contratto, qualora l'utente al momento della salita non sia nella possibilità di presentare il titolo di viaggio per la corsa richiesta. Il mancato adempimento dell'obbligo comporta l'impossibilità di comminare sanzioni ai passeggeri privi di titolo di viaggio a condizione che questi abbiano, al momento della salita, comunicato al personale di bordo di essere sprovvisti di titolo di viaggio.

Articolo 11. Attività di riscossione

1. L'attività di riscossione è espressamente disciplinata dalla “Convenzione per l'attività di riscossione delle sanzioni irrogate agli utenti trasgressori del servizio di trasporto pubblico locale urbano ed extraurbano della provincia di Treviso. Modalità operative”, sottoscritta tra la Provincia di Treviso e Mobilità di Marca S.p.a. in data 13.04.2022.

Articolo 12. Informazione alla clientela

1. Il Gestore deve attuare le seguenti azioni di informazione alla clientela:

- a) installazione in ogni fermata di una palina con espositore che individui la fermata e riporti la denominazione della stessa, gli orari di passaggio programmati e i percorsi mediante indicazione delle principali località servite delle linee che vi transitano;
- b) esposizione di una mappa della rete dei servizi presso le autostazioni;
- c) attivazione di un portale Internet aziendale in cui siano consultabili gli orari delle corse e il grafo della rete, sia in forma statica che in forma dinamica di composizione dell'itinerario, le modifiche apportate ai servizi, il sistema tariffario, le modalità di acquisto dei titoli di viaggio, l'ubicazione e gli orari di apertura dei punti vendita dei titoli di viaggio, la Carta della Mobilità. Il Gestore deve garantire l'accessibilità delle funzionalità e informazioni anche da dispositivi portatili (smart-phone, altro);
- d) istituzione di un call center aziendale il cui numero telefonico deve essere riportato in tutti gli espositori e nel portale Internet aziendale;
- e) costituzione di un ufficio preposto ai rapporti con la clientela, il cui orario di servizio deve essere riportato nel portale Internet aziendale;
- f) conservazione a bordo di ogni veicolo utilizzato nei servizi di un estratto della Carta della Mobilità;
- g) segnalazione tempestiva all'utenza di ogni variazione dei percorsi e/o degli orari dei servizi, con particolare riguardo al passaggio

dall'orario invernale a quello estivo e viceversa, mediante aggiornamento degli espositori e del portale Internet aziendale, nonché delle modifiche temporanee del servizio, mediante avvisi al pubblico da apporre alle fermate interessate, presso le rivendite autorizzate e le autostazioni nonché nel portale Internet aziendale. Le segnalazioni all'utenza devono essere obbligatoriamente effettuate entro la data di avvio della variazione o della modifica temporanea.

2. Gli obblighi definiti al comma 1, lettere a), b) e g) valgono per tutti i luoghi fisici dove si sviluppa la rete dei servizi localizzati nel territorio della provincia di Treviso, delle altre province venete o esterni al Veneto.

3. Gli strumenti definiti al comma 1, lettere c), d) ed e), oltre a fornire informazioni, devono garantire all'utenza una adeguata assistenza, nonché la possibilità di proporre reclami, proposte e suggerimenti.

4. Gli interventi definiti al comma 1 devono essere attuati entro centoventi giorni dalla data di stipula del Contratto.

La mancata, incompleta o ritardata attivazione del portale Internet aziendale o del call center aziendale o dell'ufficio preposto ai rapporti con la clientela comporta l'applicazione di una penale rispettivamente di Euro 1.000,00 (mille/00) per ogni settimana di ritardo rispetto alla data indicata al paragrafo precedente. Per ogni fermata non adeguatamente attrezzata si applica una penale di Euro 50,00 (cinquanta/00). Per ogni mappa della rete dei servizi presso le autostazioni non installata si applica una penale di Euro 300,00 (trecento/00).

5. E' a carico del Gestore la manutenzione degli strumenti di comunicazione danneggiati o deteriorati. Per ogni fermata non mantenuta in efficienza si applica una penale di Euro 30,00 (trenta/00).

6. Il mancato o incompleto impiego degli strumenti di informazione elencati al comma 1 comporta l'applicazione delle seguenti penali:

- mancata o intempestiva segnalazione all'utenza ai sensi del comma 1, lettera g): Euro 500,00 (cinquecento/00) per ogni infrazione accertata. La penale si applica una sola volta nel caso di infrazioni riguardanti più fermate, rivendite autorizzate o autostazioni;

- mancato o intempestivo aggiornamento dei contenuti del portale Internet aziendale: Euro 500,00 (cinquecento/00) per ogni infrazione accertata;

- sospensione non motivata del servizio di call center aziendale o dell'ufficio preposto ai rapporti con la clientela: Euro 500,00 (cinquecento/00) per ogni giorno di chiusura non giustificata del servizio;

- mancato adempimento dell'obbligo di cui al comma 1, lettera f): Euro 30,00 (trenta/00) per ogni infrazione accertata.

Articolo 13. Qualità del servizio

1. Il Gestore eroga i servizi perseguendo il conseguimento dei livelli di servizio promesso fissati per i fattori di qualità riportati nei documenti C "Livelli di servizio promesso determinati ai sensi del D.P.C.M. 30.12.1998" facenti parte del Contratto e si impegna a garantire l'accessibilità dei servizi alle persone a mobilità ridotta o con disabilità attraverso la progressiva adozione di idonee iniziative quali appositi

servizi a chiamata e l'impiego di autobus adeguatamente attrezzati.

2. Il Gestore deve dotarsi, entro sei mesi dalla data di stipula del Contratto, di un sistema di monitoraggio della qualità del servizio, con costi a proprio carico, che permetta di accertare:

- il rispetto del Programma di Esercizio in termini di percorrenze, corse effettuate ed orari, mediante l'impiego di sistemi satellitari per il monitoraggio elettronico del servizio;
- il grado di percezione complessiva dei fattori di qualità dei servizi da parte dell'utenza, mediante l'effettuazione di indagini campionarie statisticamente significative condotte annualmente, anche con la consultazione delle associazioni dei consumatori.

A tal fine, entro sei mesi dalla data di stipula del Contratto, il Gestore deve mettere a disposizione degli Enti convenzionati una connessione dedicata tramite la quale sia possibile la visione in tempo reale dei servizi. Il Gestore garantisce la massima efficienza e affidabilità della connessione.

3. La verifica dei livelli di servizio promesso è effettuata annualmente in sede di istruttoria, da parte dei singoli Enti convenzionati, della documentazione inviata dal Gestore per la rendicontazione annuale di cui all'art. 5, comma 3, sulla base:

- dei risultati del sistema di monitoraggio della qualità del servizio;
- dell'esito delle ispezioni e delle verifiche svolte dall'Ente e dagli Enti convenzionati;
- delle segnalazioni e dei reclami dell'utenza, effettuati non in forma anonima e con liberatoria per la privacy regolarmente sottoscritta;

- della verifica della documentazione espressamente richiesta al Gestore.

Completata l'attività di verifica dei livelli di servizio promesso, gli Enti convenzionati rilasciano la certificazione da allegarsi alla documentazione da inviare alla Regione per la rendicontazione annuale.

4. L'Ente può convocare annualmente il Gestore per analizzare le motivazioni degli eventuali scostamenti accertati in negativo rispetto i livelli di servizio promesso e per richiedere eventuali azioni correttive, nonché per procedere alla verifica del funzionamento dei servizi sulla base dei reclami, delle osservazioni e delle proposte pervenute da parte dei cittadini e delle associazioni dei consumatori.

5. I singoli Enti convenzionati possono determinare nuovi valori, incrementali rispetto i precedenti, per i fattori di qualità contrattuali, anche sulla base delle osservazioni e proposte pervenute dai cittadini e dalle associazioni dei consumatori.

6. Il Gestore deve predisporre la Carta della Mobilità, e un suo estratto, elaborata sulla base degli indirizzi contenuti nel D.P.C.M. 30.12.1998, entro sei mesi dalla data di stipula del Contratto, previa verifica di conformità contrattuale da parte dell'Ente. La Carta della Mobilità può essere assoggettata a revisione su richiesta dell'Ente o su proposta del Gestore previa verifica di conformità contrattuale da parte dell'Ente, con decorrenza dal primo giorno dell'anno successivo.

La Carta della Mobilità riporta i fattori, gli indicatori e i livelli di servizio promesso definiti nei documenti C "Livelli di servizio promesso

determinati ai sensi del D.P.C.M. 30.12.1998" facenti parte del Contratto nonché tutte le altre informazioni che ne costituiscono la struttura tipo, individuate nel D.C.P.M. 30.12.1998.

La diffusione al pubblico della Carta della Mobilità è a carico del Gestore, che vi provvede tramite il portale Internet aziendale e attraverso la predisposizione di apposito materiale informativo.

7. La ritardata predisposizione del sistema di monitoraggio della qualità del servizio o della connessione o della Carta della Mobilità comporta rispettivamente l'applicazione di una penale di Euro 2.000,00 (duemila/00) per ogni settimana di ritardo rispetto ai termini indicati ai commi 2 e 6.

Articolo 14. Personale addetto al servizio

1. Il Gestore deve assicurare la presenza di personale in numero e con qualifica adeguati a garantire la regolare erogazione dei servizi secondo quanto previsto dal Contratto e nel rispetto delle disposizioni nazionali e regionali vigenti.

2. Il Gestore ha l'obbligo di dotarsi per tutta la durata del Contratto di un Direttore e di un Responsabile di Esercizio al quale compete la direzione dell'area tecnica dell'azienda, entrambi in possesso dei requisiti di onorabilità e di idoneità professionale previsti dal Regolamento (CE) 1071/2009, i cui nominativi devono essere obbligatoriamente comunicati all'Ente almeno dieci giorni prima della stipula del Contratto.

Il Responsabile di Esercizio è indicato dall'impresa aggiudicataria della procedura di gara a doppio oggetto.

3. Il Gestore ha l'obbligo di applicare i contratti collettivi di lavoro sottoscritti dalle organizzazioni sindacali nazionali maggiormente rappresentative e dalle associazioni datoriali di categoria, i contratti integrativi e gli accordi aziendali sottoscritti e le disposizioni relative al trattamento previdenziale ed assistenziale, nonché di rispettare il diritto di sciopero del personale dipendente.

4. Il Gestore deve garantire la sicurezza negli ambienti di lavoro ai sensi del D. Lgs. 81/2008, nonché delle altre norme in materia.

5. Il mancato adempimento a ciascuna delle prescrizioni di cui ai commi 3 e 4 comporta la sospensione dell'erogazione dello 0,5% della rata mensile di corrispettivo. Decorso quindici giorni dalla contestazione della violazione senza che sia stata rimossa, il Gestore perde il diritto a percepirla.

6. Il Gestore è tenuto a fare osservare ai propri dipendenti le norme comportamentali e disciplinari previste dalle leggi e dai regolamenti vigenti nonché le prescrizioni contenute nel Contratto.

7. Per i servizi devono essere impiegati esclusivamente conducenti riconosciuti idonei alla mansione, muniti di patente e di carta di qualificazione del conducente (C.Q.C.) adeguate al mezzo alla cui guida sono destinati.

8. I conducenti, gli agenti accertatori e tutto il personale impegnato in mansioni che comportano a vario titolo contatti con il pubblico devono indossare, mantenendola sempre in perfetto stato, la divisa aziendale e apposito cartellino di riconoscimento. Il mancato adempimento comporta l'applicazione di una penale di Euro 50,00 (cinquanta/00) per

ogni infrazione accertata.

9. Il Gestore promuove con regolarità l'aggiornamento e la formazione del proprio personale.

Articolo 15. Parco veicoli

1. Il Gestore ha l'obbligo di effettuare i servizi con una dotazione di veicoli, comprensiva di idonea riserva, numericamente sufficiente e di tipologia adeguata a garantire il rispetto del Programma di Esercizio e delle prescrizioni del Contratto.

2. Il Gestore non può distrarre i veicoli acquisiti con finanziamenti pubblici, salvo quanto previsto dall'art. 4, comma 4 ter, della L.R. 25/98 e dall'art. 9, comma 3, della L. R. 11/2009.

3. I servizi devono essere eserciti con veicoli immatricolati ad uso servizio di linea per trasporto pubblico di persone, sicuri, puliti, che offrano un comfort adeguato ai viaggiatori e a norma di legge riguardo la classe ambientale.

I veicoli devono essere tenuti in perfetto stato di efficienza, compresi tutti gli apparati di bordo e le diverse attrezzature e dotazioni, e devono essere sottoposti ad accurata manutenzione periodica, ordinaria e straordinaria, da parte del Gestore con oneri a proprio carico.

I veicoli devono essere dotati di sistemi elettronici di bigliettazione e per il conteggio dei passeggeri e di sistemi satellitari per il monitoraggio elettronico del servizio.

4. Qualora, in sede di controlli effettuati sui veicoli in servizio da personale incaricato di cui all'art. 22, si accerti il mancato rispetto di

quanto stabilito al comma precedente, è applicata una penale pari a:

- Euro 500,00 (cinquecento/00) per ogni infrazione accertata relativa alla sicurezza o alla mancanza di apparati di bordo, attrezzature o dotazioni indicate al comma precedente;
- Euro 50,00 (cinquanta/00) per ogni altro tipo di infrazione (mancato funzionamento di apparati di bordo, attrezzature o dotazioni indicate al comma precedente, elementi di arredo danneggiati e pertanto inutilizzabili).

5. Tutti i veicoli di nuova immatricolazione impiegati nell'esercizio dei servizi devono essere di classe ambientale corrispondente alla più recente normativa Euro tempo per tempo vigente, oppure essere alimentati a metano o a trazione elettrica. I veicoli che non rispettano tale prescrizione non possono essere autorizzati per l'esercizio dei servizi.

6. Il Gestore deve garantire la chiara identificabilità del veicolo in servizio. Ogni autobus deve recare, nella parte anteriore e posteriore, il numero della linea e, solo nella parte anteriore, la destinazione.

7. Il potenziamento del servizio necessario a contenere i livelli di affollamento dei mezzi entro i limiti di sicurezza previsti dalle carte di circolazione deve essere attuato con l'utilizzo di veicoli di maggiore capacità; se non disponibili, sono a carico del Gestore le corse di rinforzo effettuate.

Articolo 16. Beni funzionali all'erogazione dei servizi

1. Il Gestore deve dotarsi di beni immobili e di impianti funzionali all'erogazione dei servizi.

2. Il Gestore ha l'obbligo di effettuare, direttamente o avvalendosi di soggetti terzi in possesso di adeguate capacità tecnico – produttive e con oneri a proprio carico, gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria necessari per il mantenimento in perfetto stato di efficienza dei beni e impianti di cui al comma 1.

Articolo 17. Prescrizioni diverse

1. Il Gestore deve mantenere le Certificazioni UNI EN ISO 9001:2015, UNI EN ISO 14001:2015 e UNI ISO45001:2018 per tutta la durata del Contratto nelle loro versioni aggiornate. La perdita di anche una delle Certificazioni dopo la stipula del Contratto comporta la risoluzione dello stesso ai sensi dell'art. 1454 c.c. e l'escussione dell'intera garanzia definitiva se non ripristinata, previa diffida scritta, entro sei mesi dalla scadenza dei termini di cui all'art. 21 comma 4.

2. Il Gestore deve tenere contabilità separate con le modalità previste dal Regolamento (CE) 1370/2007 qualora svolga altre attività oltre ai servizi oggetto del Contratto. Il mancato adempimento alla prescrizione comporta la sospensione dell'erogazione dello 0,5% della rata mensile di corrispettivo. Decorso quindici giorni dalla contestazione della violazione senza che sia stata rimossa, il Gestore perde il diritto a percepirla.

3. Il Gestore deve provvedere alla certificazione dei bilanci aziendali. La mancata osservanza dell'obbligo comporta l'applicazione di una penale di Euro 2.000,00 (duemila/00) per ogni anno contabile non certificato.

Articolo 18. Regolamentazione degli spazi pubblicitari

1. Il Gestore può procedere alla valorizzazione commerciale dei beni utilizzati per lo svolgimento dei servizi e può utilizzare come spazi per pubblicità sia l'esterno dei veicoli, limitatamente ai fianchi destro e sinistro e sul retro, che l'interno, purché ciò non determini oneri a carico dell'Ente, disagi per l'utenza, il venire meno delle condizioni di sicurezza e decoro dei servizi o difficoltà di individuazione della tipologia del mezzo pubblico.

2. I ricavi derivanti dalla valorizzazione commerciale competono al Gestore, fatti salvi eventuali diritti di terzi, e vanno rendicontati nel bilancio.

3. Il 20% del globale spazio pubblicitario disponibile sui veicoli impiegati nei servizi è utilizzabile gratuitamente dagli Enti convenzionati per comunicazioni di tipo istituzionale ovvero per pubblicità con finalità non commerciale. I costi di allestimento e disallestimento sono a carico degli Enti convenzionati, esclusi gli oneri per il fermo veicolo necessario all'allestimento e disallestimento.

Articolo 19. Subaffidamento dei servizi

1. E' consentito al Gestore il subaffidamento dei servizi nella misura massima del 20% della globale produzione chilometrica del Programma di Esercizio.

2. Il Gestore conserva la titolarità e la responsabilità nei confronti dell'Ente dei servizi subaffidati per i quali deve assicurare il rispetto di tutti gli obblighi e prescrizioni assunti con il Contratto da parte delle imprese subaffidatarie. Nessun rapporto intercorrerà tra l'Ente e gli Enti convenzionati con le imprese subaffidatarie. Le penali previste dal

Contratto sono comminate al Gestore anche per le infrazioni commesse da una impresa subaffidataria.

3. Le imprese subaffidatarie devono possedere i requisiti per l'accesso alla professione di trasportatore di viaggiatori su strada e rispettare tutte le norme vigenti in materia di trasporto pubblico di persone e in particolare quelle riguardanti la sicurezza, la regolarità e la qualità del servizio e il rispetto dei contratti collettivi di lavoro, pena la decadenza dal subaffidamento.

4. Per il riconoscimento dei subaffidamenti da parte dell'Ente attuata con apposita comunicazione, il Gestore deve depositare, almeno dieci giorni prima della data di inizio dei servizi subaffidati, copia di ogni contratto di subaffidamento stipulato con allegata la dichiarazione dell'impresa subaffidataria attestante l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 ed il possesso dei requisiti di cui al comma 3.

5. Il Gestore ha facoltà di affidare alle imprese subaffidatarie, in locazione, in comodato o in usufrutto impianti e veicoli occorrenti per lo svolgimento dei servizi.

6. In caso di risoluzione o recesso dal Contratto viene contestualmente meno il subaffidamento dei servizi, senza alcun obbligo di indennizzo da parte dell'Ente.

Articolo 20. Assicurazioni

1. E' a carico esclusivo del Gestore ogni e qualsiasi responsabilità civile verso terzi per danni arrecati a cose e/o persone nell'espletamento dei servizi o per cause ad esso connesse.

Il risarcimento dei danni arrecati a terzi nello svolgimento dei servizi o in conseguenza dei medesimi è pertanto posto a totale carico del Gestore, restando l'Ente e gli Enti convenzionati esonerati da ogni responsabilità al riguardo.

2. Per le finalità di cui al comma 1 il Gestore ha stipulato le seguenti polizze assicurative, che si impegna a mantenere per l'intero periodo contrattuale alle stesse condizioni:

- polizza di assicurazione n. 1/2448/230/118837132 emessa da Unipolsai S.p.A. Assicurazioni, Agenzia Treviso (TV), in data 31/10/2023, per la responsabilità civile auto, attestante quanto stabilito dall'art. 128 del D. Lgs. 209/2005 e s.m.i;

- polizza di assicurazione n. 183990084 emessa da Unipolsai S.p.A. Assicurazioni, Agenzia Treviso (TV), in data 23/12/2021, per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'erogazione dei servizi oggetto del Contratto nonché per la responsabilità civile personale degli addetti al servizio per danni involontariamente cagionati a terzi per morte, lesioni personali, danni materiali a animali e/o cose, con esclusione del rischio derivante dalla circolazione dei veicoli adibiti al trasporto pubblico, con massimale catastrofale non inferiore a Euro 5.000.000,00 (cinquemilioni/00) per sinistro e con un limite non inferiore a Euro 2.500.000,00 (duemilionicinquecento-mila/00) per danni a persone e/o cose - animali;

- polizza di assicurazione n. 183990084 emessa da Unipolsai S.p.A. Assicurazioni, Agenzia Treviso (TV), in data 23/12/2021 per la responsabilità civile verso i prestatori di lavoro (art.28 lett. B), a

qualsiasi titolo in favore del Gestore con massimale per sinistro e per singolo prestatore di lavoro non inferiore a Euro 1.000.000,00 (unmilione/00);

- polizza di assicurazione n. 1/2448/231/118828421 emessa da Unipolsai S.p.A. Assicurazioni, Agenzia Treviso (TV), in data 31/10/2023, contro gli incendi e danneggiamenti, ai sensi dell'art. 34 della L. R. 25/98.

3. In caso di mancato rispetto di quanto disciplinato al comma 2, l'Ente intima per iscritto al Gestore l'adempimento di tali obblighi entro venti giorni. Decorso inutilmente tale termine, l'Ente procede alla risoluzione del Contratto ai sensi dell'art. 1454 c.c. e all'escussione dell'intera garanzia definitiva.

4. L'Ente si riserva di richiedere al Gestore l'adeguamento dei massimali assicurativi qualora non giudicati congrui.

Articolo 21. Garanzia definitiva

1. A garanzia dell'esatto e puntuale adempimento degli obblighi assunti con il presente atto il Gestore ha costituito cauzione definitiva a mezzo polizza fidejussoria n. 2375085 emessa in data 01.03.2023 da COFACE con sede a Milano, Agenzia di Padova 026, di Euro 1.326.339,22.= (unmillionetrecentoventiseimilatrecentotrentanove/22) e relativa appendice n. 1 emessa in data 23.03.2023, ridotta nella misura del 50%, in quanto il Gestore è in possesso della certificazione di qualità UNI EN ISO 9001/2015. Il Gestore si impegna a mantenere la garanzia definitiva per l'intero periodo contrattuale alle stesse condizioni.

2. L'Ente può escutere la garanzia definitiva a prima richiesta in

relazione agli specifici inadempimenti del Gestore.

3. Resta salvo ed impregiudicato il diritto dell'Ente al risarcimento di ogni eventuale danno non coperto, in tutto o in parte, dalla garanzia definitiva costituita dal Gestore.

4. In caso di escussione totale o parziale della garanzia definitiva, il Gestore ha l'obbligo di reintegrarla sino all'importo convenuto entro il termine di venti giorni dalla richiesta dell'Ente. Decorso inutilmente tale termine, l'Ente procede alla risoluzione del Contratto ai sensi dell'art. 1454 c.c..

5. La garanzia definitiva ha validità fino a dichiarazione liberatoria da parte dell'Ente e comunque non oltre dodici mesi la conclusione del Contratto, comprensiva delle eventuali proroghe ed integrazioni di cui all'art. 3 commi 3 e 4.

6. La garanzia definitiva viene progressivamente svincolata del 10% annuale a partire dal secondo anno di decorrenza del Contratto.

Articolo 22. Funzioni di vigilanza e di controllo

1. L'Ente e gli Enti convenzionati svolgono funzioni di vigilanza e di controllo sui servizi regolamentati dal Contratto tramite propri dipendenti, muniti di apposita tessera di riconoscimento e i cui nominativi sono comunicati al Gestore, ai quali sono concessi la libera circolazione sui veicoli impiegati nelle linee costituenti la rete dei servizi, il libero accesso agli immobili e agli impianti del Gestore e la facoltà di richiedere in visione la documentazione relativa all'esercizio dei servizi.

L'espletamento della vigilanza e del controllo non può mai venire

invocato dal Gestore o dal personale da esso dipendente quale esimente o diminuyente la responsabilità del Gestore stesso.

2. Il Gestore è tenuto a fornire alla Regione, all'Ente e agli Enti convenzionati tutti i dati e le informazioni concernenti i servizi entro i termini indicati nelle richieste ricevute. Qualora il Gestore non ottemperi alle richieste è sospesa l'erogazione del corrispettivo per l'intero periodo di ritardo nella trasmissione. Le informazioni devono essere fornite sia su supporto cartaceo sia, se espressamente richiesto, su supporto informatico elaborabile.

Il Gestore ha l'obbligo di fornire annualmente agli Enti convenzionati, entro i termini da questi comunicati per il ricevimento della documentazione da inviare alla Regione per la rendicontazione annuale di cui all'art. 5, comma 3:

a) l'elenco aggiornato del personale dipendente contenente, per ogni addetto, l'indicazione della qualifica, del parametro contrattuale, della mansione e dell'area operativa di appartenenza;

b) l'elenco aggiornato dei veicoli impiegati nell'esercizio dei servizi. Per ogni veicolo l'elenco riporta i dati identificativi (matricola aziendale, telaio, targa, marca, modello), i dati tipologici (classe di omologazione, alimentazione, classe ambientale, lunghezza, uso), le dotazioni accessorie presenti (aria condizionata, pedana per disabili, telecamere a circuito chiuso, sistemi conteggio passeggeri, eventuali altri dispositivi), i dati relativi all'acquisizione (titolo, data immatricolazione), i dati dell'eventuale contributo pubblico ricevuto sull'acquisto (importo, ente erogatore). Per ciascun veicolo deve

essere allegata all'elenco, una sola volta all'atto della prima iscrizione nel medesimo e successivamente solo in caso di variazione sostanziale, copia della carta di circolazione;

c) l'elenco aggiornato dei beni immobili e degli impianti, con indicazione del titolo di fruizione, utilizzati per l'esercizio dei servizi;

d) le copie aggiornate dei certificati emessi dalle compagnie assicuratrici che attestino l'assolvimento degli obblighi assicurativi;

e) copia aggiornata delle Certificazioni UNI EN ISO 9001:2015, UNI EN ISO 14001:2015 e UNI ISO45001:2018;

f) copia dell'ultimo bilancio approvato.

Gli elenchi incompleti si intendono come non trasmessi.

I primi elenchi di cui alle lettere a), b) e c) devono essere trasmessi agli Enti convenzionati entro la data di decorrenza dei servizi riportata all'art. 3, comma 2, e fare riferimento alla consistenza del personale, dei veicoli e degli immobili e impianti a tale data.

Articolo 23. Sistema delle penali

1. In caso di accertati inadempimenti o violazioni contrattuali che implicano l'applicazione delle penali previste nel Contratto, l'Ente invia al Gestore comunicazione scritta contenente la descrizione dei fatti/atti contestati, la quantificazione delle penali specificate nel Contratto applicabili alla fattispecie contestata e l'assegnazione di un termine, ove possibile, per l'adempimento o la rimozione delle conseguenze dell'inadempimento.

Qualora il Gestore provveda all'adempimento o alla rimozione delle conseguenze dell'inadempimento entro il termine riportato nella

comunicazione ricevuta, l'Ente procede all'archiviazione della nota di contestazione inviata; in caso contrario o qualora l'adempimento contrattuale non sia possibile ovvero nel caso di violazione di obblighi contrattuali, l'Ente irroga la penale prevista dal Contratto.

L'Ente riscuote l'importo delle penali irrogate nel mese mediante trattenuta sulla successiva mensilità di corrispettivo da erogarsi.

Non sono irrogate penali qualora i fatti/atti contestati al Gestore siano stati determinati da comprovati comportamenti illeciti del personale, perseguiti ai sensi di legge, senza alcuna responsabilità a carico del Gestore.

2. L'Ente può dichiarare la decadenza dell'affidamento e procedere alla risoluzione del Contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c. e all'escussione dell'intera garanzia definitiva in caso di persistenti o reiterate violazioni delle disposizioni del Contratto che implicano l'irrogazione di penali.

Articolo 24. Risoluzione e recesso unilaterale dal contratto

1. Il Gestore è dichiarato decaduto dall'affidamento dei servizi, con conseguente risoluzione del Contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c. ed escussione dell'intera garanzia definitiva, nei seguenti casi:

- per abbandono dei servizi;
- per la perdita dei requisiti di idoneità previsti dalla normativa vigente in materia di accesso alla professione di trasportatore di viaggiatori su strada;
- qualora sia sottoposto a fallimento ovvero ad altra procedura concorsuale di liquidazione;

- per reiterata violazione degli obblighi previsti dall'art. 31, comma 1, lettere o) e q) della L.R. 25/98;
- per violazione degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010;
- per mancata ottemperanza a norme imperative di legge o regolamentari;
- per le diverse cause previste nel Contratto.

Il Gestore è dichiarato decaduto dall'affidamento dei servizi, con conseguente risoluzione del Contratto ai sensi dell'art. 1454 c.c. ed escussione dell'intera garanzia definitiva, qualora non adempia agli obblighi contrattuali entro i termini assegnati dall'Ente per porre fine all'inadempimento per le diverse cause previste nel Contratto.

In caso di risoluzione del Contratto è fatto salvo il diritto al risarcimento all'Ente dei maggiori oneri sostenuti o da sostenere e degli ulteriori danni subiti ed è escluso qualsiasi indennizzo a favore del Gestore.

2. Gli Enti convenzionati hanno la facoltà di revocare l'affidamento dei servizi, con conseguente recesso unilaterale dal Contratto, in caso di modifiche o revisione sostanziale della rete dei servizi o di una parte di essa o nel caso sia venuto meno l'interesse pubblico alla base del Contratto.

In caso di recesso dal Contratto il Gestore ha diritto al pagamento delle prestazioni regolarmente rese sino alla data di efficacia del recesso, rinunciando espressamente, ora per allora, in deroga all'art. 1671 c.c., a qualsiasi pretesa di natura risarcitoria o a titolo di

compenso, indennizzo o rimborso spese.

Articolo 25. Modalità di comunicazione

1. Le comunicazioni fra Ente e Gestore e viceversa avvengono esclusivamente per iscritto a mezzo PEC, fatta salva la trasmissione a mezzo raccomandata A/R nel caso di documenti non inviabili in formato elettronico. Le comunicazioni si intendono ricevute e conosciute dall'Ente e dal Gestore dalla data di ricezione del documento inviato via PEC o della raccomandata A/R.

Tutte le comunicazioni tra le Parti devono essere inviate agli indirizzi che l'Ente e il Gestore si notificheranno successivamente alla sottoscrizione del Contratto.

2. Il Gestore dichiara agli effetti del Contratto di avere eletto domicilio in Treviso, presso l'Ente.

Articolo 26. Definizione delle controversie

1. Qualora sorgano tra le Parti controversie sull'interpretazione o sull'esecuzione del Contratto, ciascuna Parte notifica all'altra le contestazioni precisandone la natura e l'oggetto. Le Parti si incontrano per esaminare l'argomento al fine di comporre amichevolmente la vertenza. Per tutte le controversie non risolte in via bonaria è competente esclusivamente il Foro di Treviso.

2. In caso di controversie, ciascuna delle Parti è comunque tenuta al rispetto degli obblighi derivanti dal Contratto, senza sospendere o ritardare in alcun modo la regolare esecuzione dei servizi.

Articolo 27. Clausole finali e spese contrattuali

1. Il Piano Economico Finanziario (PEF), che costituisce parte

integrante del Contratto, individua i presupposti e le condizioni di base che determinano l'equilibrio economico-finanziario degli investimenti e della gestione dei servizi affidata al Gestore. Le variazioni apportate dall'Ente a detti presupposti o condizioni di base, nonché le norme legislative che stabiliscano nuovi meccanismi tariffari o nuove condizioni per l'esercizio delle attività previste nel Piano, unitamente ad altre ragioni che ne possano determinare la modifica sostanziale, quando producono una modifica dell'equilibrio del P.E.F., comportano la sua necessaria revisione, da attuare mediante rideterminazione delle nuove condizioni di equilibrio. Nel caso in cui le variazioni apportate o le nuove condizioni introdotte risultino più favorevoli delle precedenti per il Gestore, la revisione del P.E.F. dovrà essere effettuata a favore dell'Ente.

Le parti si danno atto che:

- con deliberazione dell'Ente di Governo n. 12/2023 del 6.12.2023 è stato approvato il Piano Economico-Finanziario MOM 2024-2032 – edizione Ottobre 2023;
- con deliberazione dell'Ente di Governo n. 16/2023 del 19.12.2023 è stato approvato il “Programma di Esercizio 2024” - edizione dicembre 2023.

2. Per quanto non espressamente disciplinato nel Contratto si rinvia alla normativa vigente, in particolare alle norme del Codice Civile e della legislazione in materia di trasporti.

L'Ente e il Gestore si impegnano ad applicare tutte le norme di cui al Regolamento UE 679/2016 (GDPR).

3. Il Contratto è immediatamente operante per entrambe le Parti contraenti.

4. Il Contratto è soggetto a registrazione in caso d'uso ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 131/86.

5. Il Gestore assume a proprio carico le spese per diritti di segreteria, bollo e registrazione del Contratto e tutti gli oneri connessi alla sua stipula.

Letto, approvato e sottoscritto con firme digitali.

MOBILITA' DI MARCA S.P.A.

Colladon Giacomo

PROVINCIA DI TREVISO ENTE DI GOVERNO

Rapicavoli Carlo

